

**VERBALE DI RINNOVO DEL CCNL PER GLI ADDETTI
IMBARCATI SU NATANTI ESERCENTI LA PESCA MARITTIMA**

Roma, 23 settembre 2022

tra

- La Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca - FEDERPESCA - rappresentata dai Vice Presidenti Federico Bigoni e Franco Minervini, dal Direttore Dr.ssa Francesca Biondo, dal Dr. Pantaleo Silvestri, Responsabile dell'area fiscale, da C.d.L. Giovanni Silvestri, responsabile area lavoro e previdenza, dalla Dr.ssa Patrizia de Candia, responsabile della segreteria, dall'Avv. Martina Bassotti, da Roberto Manai;
- Coldiretti Impresa Pesca, rappresentata dal Responsabile del personale e delle relazioni sindacali di Coldiretti Dr. Romano Magrini, dal Responsabile Tonino Giardini.

e

- la Fai-Cisl, rappresentata dal Segretario Generale Onofrio Rota, dai Segretari nazionali Massimiliano Albanese, Raffaella Buonaguro, Patrizio Giorni, Mohamed Saady, dal coordinatore nazionale Pierpaolo Piva, dalla delegazione composta da Mirella Manzi, Salvatore Spano, Gianfranco Blanda, Raffele De Simone, Francesco Fattoruso, Michele Manzi, Luigi Visconti, Massimiliano Gori, Danilo Santini, Claudio Pullini, Antonino Zema, Marco Savi, Daniele Saporetti, Martina Curci;
- la Flai-Cgil, rappresentata dal Segretario Generale Giovanni Mininni, dai segretari Andrea Gambillara, Angelo Paoletta, Tina Balì, Davide Fiatti, Silvia Guaraldi, dal coordinatore nazionale pesca Antonio Pucillo e da Raffele Ferrone, dalla delegazione composta da Giosuè Mattei, Alessandra Frontini, Mauro Baldi, Marco Rinaldi, Paolo Grossi, Nadia Rossi, Florinda Di Giacomo, Antonio Gagliardi, Maria Viniero, Tonino Russo, Valentina Pantanella, Bruno Costa, Debora Franco, Giovanna Basile, Aniello Paragallo, Lucia Capezzuto, Giuseppe Cappucci, Nicolò Cortorillo, Valentina Marci;
- la Uila Pesca, rappresentata dal Segretario Generale della Uila Stefano Mantegazza, dal Segretario Generale della Uila Pesca Enrica Mammucari, dai segretari nazionali Guido Majrone, Fabrizio De Pascale, Maria Laurenza, Tommaso Macaddino, Amelia Pagliaro, dal tesoriere Enrico Tonghini e dai componenti la delegazione trattante Francesco Ceccanti, Flaviano di Giosafat, Fabio Formisano, Gaia Garau, Pierpaolo Guerra, Luca Lombardo, Andrea Losito, Alessandro Mazza, Sergio Modanesi, Carlo Muccio, Antonino Pensabene, Massimiliano Sardone, Valeria Rabaglia.

Il giorno 23 settembre 2022, le Parti Federpesca, Coldiretti Impresa Pesca, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, hanno sottoscritto il presente Verbale di rinnovo del CCNL PER GLI ADDETTI IMBARCATI SU NATANTI ESERCENTI LA PESCA MARITTIMA del 19 marzo 2019.

ART. 2 - Relazioni sindacali

Le Parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, ritengono che il successo aziendale sia perseguibile soprattutto attraverso la condivisione e la partecipazione dei lavoratori nell'impresa.

Esse ritengono altresì che la piena ed integrale rappresentanza degli stessi lavoratori costituisca la condizione in grado di favorire il coinvolgimento e la partecipazione agli obiettivi aziendali, valorizzando nel contempo il ruolo delle risorse umane per il raggiungimento di tali obiettivi, condizioni essenziali alla specificità del contratto alla parte.

Concordano, inoltre, di proseguire il sistema di informazioni sulle materie proprie e secondo i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.

Le informazioni saranno fornite a livello nazionale dalla Federpesca (Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca), in incontri periodici con le rispettive organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie del presente contratto, nel corso dei quali le parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni.

Tali informazioni, che dovranno avere carattere globale, riguarderanno: gli investimenti, lo stato e le prospettive della pesca in relazione allo sviluppo tecnologico, i piani di realizzazione delle risorse marine (D.lgs. 154/2004) e le conseguenze sulla professionalità e l'occupazione nel settore.

Federpesca darà inoltre informazioni alle organizzazioni sindacali sui predetti temi, anche in sede diversa da quella nazionale, in ordine a realtà operative che interessano i tipi di pesca in aree regionali o interregionali.

Le Parti si impegnano altresì ad intensificare la collaborazione con tutte le componenti del settore nei Comitati previsti.


In vista dei lavori di tali Comitati, esse si incontreranno al fine di individuare, ove possibile ed in piena autonomia, scelte comuni per la soluzione dei problemi d'interesse generale della categoria.

Le Parti si impegnano al rispetto del contratto in tutto il territorio nazionale, ricorrendo, se necessario, a tutte le sedi ufficiali competenti per la sua corretta applicazione.

Gli aderenti al presente CCNL sono in ogni caso tenuti a fornire, presenti tutte le Parti stipulanti e firmatarie del contratto, le informazioni sopra descritte, in relazione a problematiche particolari così da costituire nel concreto un completo sistema di relazioni industriali confacenti al sistema generale delle imprese.

Le Parti auspicano l'attivazione di uno specifico ammortizzatore sociale che intervenga nei casi di sospensione dell'attività lavorativa non imputabile alla volontà del datore di lavoro.

Al riguardo, le stesse Parti convengono che, laddove perdurasse la carenza di tale strumento durante il periodo di vigenza contrattuale, alla luce delle ripercussioni che ciò comporterebbe sul piano imprenditoriale e sociale, le stesse si incontreranno, con verifica annuale, per discutere le iniziative da intraprendere.



A collection of handwritten signatures in black and blue ink, arranged horizontally at the bottom of the page. The signatures vary in style and complexity, representing the different parties mentioned in the text above.

Esame quadro socio economico. In aggiunta agli incontri sopra precisati, ad ogni livello, finalizzati alle informazioni, sono previsti incontri al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive dei processi di riorganizzazione indotti, delle forme di ammodernamento e di innovazione tecnologica.

Saranno altresì presi in esame:

- lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione, ivi compreso l'utilizzo dell'apprendistato;
- le conseguenze dei processi di riorganizzazione indotti e quelli collegati all'ammodernamento e innovazione tecnologica, tenuto conto delle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
- la struttura del settore e la sua prevedibile evoluzione.

Nel corso della vigenza contrattuale, saranno affrontate e definite, in appositi incontri, le seguenti materie:

- la formazione e la riqualificazione professionale;
- le problematiche collegate all'ambiente di lavoro ed alla sicurezza anche nella prospettiva di applicazione dei decreti Legislativi n.271/99, 272/99, 298/99 e del D.Lgs.81/2008;
- lo studio delle problematiche connesse alla pratica applicazione della previdenza integrativa nel settore, alla luce della vigente normativa;
- l'istituzione di una Commissione finalizzata a valutare il rafforzamento e l'ammodernamento degli attuali strumenti bilaterali e la previsione dell'apertura di uno o più sportelli periferici, da determinare con specifiche intese sindacali fra le parti stipulanti;
- i riflessi socio-economici derivanti dalle limitazioni alle attività aziendali disposte dall'Autorità, in assenza di correlato sostegno.

IMPEGNO A VERBALE

Le Parti, in presenza di iniziative congiunte che coinvolgano le Istituzioni finalizzate a conciliare la sostenibilità sociale ed economica del settore con obiettivi di tutela ambientale e di salvaguardia degli ecosistemi marini locali e nazionali, si impegnano a trovare soluzioni contrattuali adeguate a difendere l'occupazione e a divulgare tra le lavoratrici e i lavoratori buone pratiche a difesa dell'ambiente



A collection of approximately 15 handwritten signatures in black and blue ink, arranged in a loose grid. The signatures vary in style, including cursive and block letters, and some are enclosed in circles or other shapes.

ART. 15 Riposo settimanale (pesca costiera e mediterranea)

Il riposo non potrà essere inferiore alle 48 ore settimanali e coinciderà prevalentemente con le giornate di sabato e domenica, e dovrà essere legato al fermo dell'attività di pesca e dell'imbarcazione.

Per una migliore organizzazione del lavoro e una maggiore redditività dell'attività di pesca, le parti stipulanti il presente CCNL, a livello di contrattazione integrativa di marineria, potranno, tramite apposito accordo sindacale, prevedere l'attività di pesca il sabato e la domenica per un massimo di 45 giornate l'anno, nel rispetto delle norme in materia di organizzazione e distribuzione dell'orario di lavoro **solo qualora nei precedenti 10 giorni sia dimostrabile una effettiva interruzione delle attività di pesca, corrispondente ai giorni per cui si chiede la prestazione lavorativa di sabato e domenica.**

Le giornate di pesca così effettuate dovranno essere recuperate, anche al fine di non incrementare lo sforzo di pesca, entro il periodo congruo all'applicazione della vigente normativa in tema di riposo settimanale, di cui al comma precedente.

Per la prestazione lavorativa effettuata il sabato e/o la domenica, a partire dal 01.10.2022, il membro d'equipaggio ha diritto ad un'indennità giornaliera non inferiore a **22 euro**, salvo condizioni di miglior favore previste dagli articoli di II livello, che verrà erogata senza utilizzare il criterio previsto all' art. 22 del presente CCNL.

E' fatto salvo quanto previsto dalla pertinente normativa in materia di recupero compensativo per le unità di pesca che effettuano campagne di pesca.

Nota a verbale

Le parti confermano, anche ai sensi della normativa vigente, in tema di "Fermi Tecnici" la prevalenza del presente CCNL in materia di riposo settimanale a invarianza dello sforzo di pesca.

Impegno a verbale

Le parti si impegnano a proporre, **entro il mese di ottobre di ogni anno**, il numero di giornate di pesca nell'arco dell'anno solare necessario per una proficua attività imprenditoriale, accompagnata da una adeguata remunerazione del personale imbarcato;

le parti entro 30 giorni dalla stipula del presente CCNL si impegnano a valutare gli effetti applicativi dell'estensione della Cisoa agricola al settore della pesca, come previsto dall'articolo 1 comma 217 della L.234/2021 e a valutare proposte congiunte da sottoporre al Ministero del Lavoro al fine di garantire un ammortizzatore sociale strutturato effettivamente utilizzabile per tutte le cause non imputabili alla volontà dell'armatore ivi comprese le condizioni meteo marine avverse e le cause di sospensione derivanti da provvedimenti normativi.

A collection of approximately 15 handwritten signatures in black and blue ink, arranged in a loose grid. Some signatures are more legible, such as 'Polc' and 'A', while others are highly stylized or scribbled.

ART. 22 Retribuzione

L'equipaggio viene retribuito alla "parte" - percentuale sulla produzione - salvaguardata da un minimo monetario garantito di cui alle tabelle allegate.

Qualora la "parte", che è comprensiva di tutti gli istituti retributivi e normativi previsti e regolati dal presente contratto, calcolata nell'arco del trimestre solare intero (1-01/31-03; 1-04/30-06; 1-07/30-09; 01-10/31.12; ovvero il giorno successivo se festivo), nella campagna di pesca ovvero tipo particolare di pesca, non comporti per il pescatore un importo mensile uguale o superiore al minimo monetario garantito, l'armatore provvederà a corrispondere ad ogni singolo membro dell'equipaggio la differenza tra la somma derivata dalle ripartizioni e quella stabilita nella tabella del minimo monetario garantito.

La "parte" attribuita, determinata con i criteri previsti nei commi che seguono, deve essere corrisposta, con carattere di generalità, dopo la fine del mese, adeguando, se inferiore, in ogni caso la "parte" stessa all'**90%**, a partire dal **01 ottobre 2022**, dell'importo previsto per qualifica e per definizione delle attività di pesca indicate nella tabella del Minimo Monetario Garantito (MMG), a titolo di anticipazione sul ragguaglio trimestrale. L'erogazione di anticipi sulla "parte" dovuta ai marittimi imbarcati su natanti che effettuano campagne di pesca, può essere richiesta sino al massimo del valore percentuale del MMG prima richiamato.

Qualsiasi pagamento al marittimo deve essere effettuato entro i dieci giorni successivi al periodo di riferimento (mese ovvero termine della campagna di pesca), utilizzando l'apposito prospetto di paga conforme alla previsione di legge (L. 5/01/1953 n. 4).

Diverse modalità di corresponsione della retribuzione mensile sono definite nell'accordo del 06.03.2013 (Allegato n.6).

Qualora il marittimo sbarchi per cause di forza maggiore (disarmo, infortuni, malattia, ecc.) dovrà essere ragguagliata la parte con il MMG per il periodo d'imbarco effettivo.

Per produzione si intende:

- prodotti ittici catturati e commercializzati;
- eventuale recupero di materiali galleggianti o sul fondo marino;
- eventuali premi d'assicurazione derivanti dal salvataggio d'altri natanti.

Dalla somma ricavata verranno detratte le seguenti spese:

- il consumo effettivo del gasolio, dei lubrificanti (olio e grasso) e dei gas frigoriferi;
- il vitto consumato a bordo;
- il ghiaccio e le spese vive per la produzione dello stesso a bordo (escluse le spese per le attrezzature) e la carta, necessari per la conservazione del prodotto (esclusa la manutenzione del frigorifero);
- le cassette, gli imballaggi a perdere, le esche;
- lo sbarco, il trasporto e la vendita del pescato (compresi diritti di mercato);
- eventuale pagamento del permesso di pesca in acque d'altri Paesi, ripartendo tale spesa in ratei mensili per la durata della concessione;
- contributo per l'assistenza contrattuale di cui all'art. 53 del presente CCNL a favore delle OO.SS. firmatarie del presente contratto (Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila Pesca).

Il monte produttivo, al netto delle spese di cui al precedente capoverso, sarà ripartito in ragione del 50% tra armatore ed equipaggio.

E' necessario, tuttavia, solo nel caso in cui detti accordi siano stati ratificati dalle Parti stipulanti, il rispetto degli usi e consuetudini locali laddove il trattamento economico, in funzione dell'osservanza di particolari istituti locali, sia più vantaggioso e debbono essere specificati nelle singole convenzioni d'imbarco.

gel

Poll



Tutti gli usi e consuetudini locali debbono essere notificati alle parti stipulanti entro sei mesi dalla data di rinnovo tramite invio alla Federpesca.

Qualora condizioni oggettive lo consentano, l'equipaggio potrà essere retribuito mensilmente con il minimo monetario garantito ed un premio di produzione di cui all'art. 25 del presente CCNL.

Per la pesca oceanica, l'eventuale opzione per la retribuzione fissa mensile (che comporta la rinuncia alla "parte") deve essere esercitata prima della partenza per la campagna di pesca; nello stesso modo e tempo potrà essere forfettizzato sia il premio di produzione, di cui al successivo art. 25, che tutti gli altri istituti che contengono previsioni retributive e/o indennitarie (articoli 21,28,29,32,33,34,35,38,43), ed ovviamente quanto disposto dal presente articolo.

Quanto precede dovrà essere specificato nella convenzione d'imbarco.

Le Parti, al fine di assoggettare a contribuzione il valore del vitto consumato a bordo, defalcato dai ricavi come previsto nei commi che precedono, hanno istituito la voce "valore mensa ai fini previdenziali".

Tale voce, confermata come soggetta al contributo previdenziale stante la particolare natura del contratto, a decorrere dal **01.10.2022**, è valorizzata in **€ 370,00** per mese intero, nelle tabelle della pesca costiera locale, costiera ravvicinata, pesca mediterranea o d'altura e pesca oceanica (allegate).

Nota a verbale

Nel trimestre solare sono compresi i periodi di sbarco purché non siano intercorsi rapporti di lavoro con altre imprese di pesca.

In caso di divergenza sulla corretta applicazione del contratto agli effetti della ripartizione della produzione tra armatore ed equipaggio, verrà istituita una commissione paritetica a livello territoriale competente su richiesta di una delle parti, che proceda agli accertamenti compatibili con il mandato assegnato alla funzione sindacale per quanto concerne la corretta applicazione del presente articolo.

Gli esiti di tale verifica sono riportati alle Parti stipulanti a livello territoriale che, in relazione a ciò, propongono le iniziative più opportune per la migliore applicazione del contratto.

Verrà data informazione anche a livello nazionale per azioni di monitoraggio o di intervento.

Contrattualizzazione aumenti retributivi

L'aumento retributivo da riportare nella tabella del Minimo Monetario Garantito è fissato nel **6,5%** così distribuito:

- 1. a decorrere dal 01/10/2022 3.0%**
- 2. a decorrere dal 01/10/2023 3,5%**

Tale aumento si rifletterà in contemporanea anche sulla retribuzione convenzionale per l'assicurazione infortuni.

Contrattualizzazione prestazioni bilaterali

1. La bilateralità prevista dalla contrattualizzazione collettiva nel settore della pesca marittima è un sistema che coinvolge tutte le imprese che applicano il presente CCNL (aderenti e non aderenti a Federpesca) in quanto eroga prestazioni che completano i trattamenti dovuti al lavoratore e previsti dal presente CCNL e in particolare quello economico.
2. Le prestazioni previste agli articoli 56 (integrazione malattia e infortunio), 58 (Osservatorio Nazionale della Pesca marittima) rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, perciò, esclusivamente nei confronti delle imprese di pesca non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa stessa di prestazioni equivalenti a quelle erogate dall'Osservatorio e dell' E.B.I. Pesca. L'impresa di pesca, aderendo alla bilateralità e ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo dovere in materia nei confronti dei lavoratori.
3. A decorrere dal **01/10/2022**, le imprese di pesca non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad **€ 30** lordi mensili.
4. Ai fini della semplificazione amministrativa, le Parti stipulanti il presente CCNL concordano il versamento di un contributo complessivo a sostegno della bilateralità, che verrà individuato da apposito accordo sindacale tra le Parti stipulanti il presente CCNL e che viene riportato nell' allegato 5, ai sensi di quanto previsto agli artt. 53, 56 e 58.
5. Per la riscossione delle aliquote previste al punto 4 le parti si affideranno all'INPS; a tal fine è stata stipulata un'unica convenzione che andrà a sostituire quelle in essere.



A collection of approximately 15 handwritten signatures in black and blue ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, including some that are highly stylized or cursive. One signature in the bottom right is notably written in blue ink.

Art 26 secondo livello di contrattazione

dell'accordo del 23 luglio 1993 e dell'accordo del 9 marzo 2018, in premessa citati, per le materie e con le modalità previste e disciplinate dal presente contratto.

L'accordo territoriale, che avrà durata non superiore a quella del presente contratto, dovrà riguardare solo le materie delegate dal CCNL e non potrà prevedere regolamentazione ripetitiva rispetto a quanto già definito dal Contratto collettivo stesso.

Fermo restando l'efficacia della forma retributiva del contratto "alla parte", applicata nel settore con carattere di generalità, anche al fine di assicurare ai lavoratori della pesca marittima gli effetti propri degli incrementi di produttività, cui si riferisce la normativa generale dei richiamati accordi del 23.7.1993 e del 9.3.2018, le parti pur tuttavia ritengono che possano essere individuate nell'ambito della contrattazione territoriale, erogazioni premiali, legate ad obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, territorialmente rilevanti oltre che predeterminati e misurabili, attraverso apposito indicatore, da assumere come base nell'ambito del predetto eventuale accordo.

Ai fini dell'individuazione e misurazione dei citati obiettivi, le Parti concordano di istituire i seguenti indicatori:

(A) permanenza nell'imbarco a bordo di natante armato dall'impresa, con carattere di continuità, per un numero di giornate di calendario pari ad almeno l' ___* % delle giornate di calendario dell'armamento teorico praticato nell'anno;

(B) attività operativa di pesca del natante durante le sopra richiamate giornate d'armamento pari ad almeno l' _____* %.

Altri indicatori potranno essere individuati in coerenza con quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia e Finanza, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale CGIL CISL UIL sottoscritto con Confindustria il 14 luglio 2016.

Al raggiungimento dei due risultati minimi, ad ogni marittimo presente a bordo alla data di determinazione di suddetto elemento premiale, verrà erogata una somma da determinare a livello locale. Ugualmente da determinare a livello locale e per tipo di pesca sono i valori percentuali di riferimento indicati senza cifra ai punti (A) e (B).

Se i risultati minimi sono stati raggiunti, la somma lorda attribuibile a titolo di "elemento specifico di competitività" non può essere inferiore al 5% né superiore al 10% del valore del MMG di ogni membro di equipaggio cui detto premio è rivolto.

La predetta erogazione premiale deve avere le caratteristiche idonee per l'applicazione del regime fiscale contributivo agevolato previsto dalla legislazione vigente.

Le Parti concordano sulla necessità del deposito dei predetti accordi presso gli uffici competenti secondo la normativa vigente.

Le Parti concordano di effettuare inoltre contrattazioni integrative territoriali per le seguenti materie:

- tabelle d'armamento e di esercizio;
- riposo settimanale;
- ferie pesca mediterranea;
- perdite e sciupio attrezzi pesca, lampade e muccigna;
- organizzazione del lavoro;



- eventuali ulteriori agibilità per i rappresentanti alla sicurezza;
- definizione dell'articolazione dei trimestri non necessariamente coincidenti con il calendario civile;
- definizione del meccanismo di conguaglio delle somme erogate in favore di ciascun componente dell'equipaggio, come le indennità corrisposte a titolo di ammortizzatore sociale, o altro analogo istituto.

Norma di richiamo:

Tutti gli accordi sottoscritti ed in atto alla data di stipula del precedente CCNL dovranno essere notificati alle Parti stipulanti entro e non oltre il 31.12.2019. Il Tavolo di lavoro congiunto monitorerà gli accordi di secondo livello stipulati durante il corso di validità del presente contratto collettivo nazionale di lavoro. Nel caso in cui sia avanzata richiesta per la stipula od il rinnovo di un accordo di secondo livello e non si pervenga alla relativa definizione entro un periodo di sei mesi, saranno interessate le Parti stipulanti il contratto nazionale per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell'accordo e rimuovere gli eventuali ostacoli di fatto e di diritto che impediscono la definizione dell'accordo medesimo.

Esperiti infruttuosamente i tentativi di pervenire alla stipula del contratto di secondo livello, i datori di lavoro riconosceranno ai lavoratori un'indennità di € 30 mensili lorde a far data dall'accertamento dell'impossibilità di conseguire il contratto di marineria delle Parti stipulanti il contratto nazionale e sino alla scadenza del CCNL stesso.

Tale indennità non rientra nelle regole previste all'art.22 (retribuzione).

Norma transitoria:

Le Parti, in sede di contrattazione di secondo livello, provvederanno ad armonizzare le norme contenute negli accordi territoriali in atto, per eliminare le sovrapposizioni d'ogni natura eventualmente esistenti.

Tutti gli accordi integrativi, riguardanti aspetti assistenziali, eventualmente in atto alla data di rinnovo, saranno armonizzati con gli analoghi istituti previsti a livello nazionale; essi cesseranno di avere efficacia secondo le modalità da prevedere in sede di recepimento e d'armonizzazione.

(*) = da determinare fra le parti nei territori interessati.

PdC

The image shows several handwritten signatures in black and blue ink. At the top center, the text 'PdC' is written in black. Below it, there are approximately 12-15 individual signatures, some in black ink and some in blue ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, from simple initials to more complex, cursive-like marks.

Art. 40 Indennità di perdita di corredo, strumenti professionali ed utensili (Pesca oceanica)

In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi per fatto di guerra o altro sinistro, i marittimi hanno diritto all'indennizzo da parte dell'armatore, del danno subito, entro i limiti massimi indicati nella seguente tabella:

1) indennità perdita corredo

- Comandante	€ 614,00
- Direttore di Macchina	€ 583,00
- Ufficiali	€ 430,00
- Sottufficiali	€ 369,00
- Marinaio Polivalente	€ 340,00
- Marinai ed altri	€ 307,00

2) indennità perdita strumenti professionali e utensili

- Comandante	€ 430,00
- Direttore di macchina	€ 400,00
- Ufficiali di coperta	€ 185,00
- Ufficiale di macchina	€ 62,00
- Marinaio Polivalente	€ 62,00
- Cuoco (utensili)	€ 62,00

Per perdite parziali le indennità massime saranno riproporzionate a quelle indicate nella tabella.

L'indennità relativa alla perdita degli strumenti scientifici o utensili non sarà dovuta quando risulti che i marittimi non ne fossero provvisti o li avessero avuti in dotazione dall'armatore.

E' sempre in facoltà dell'armatore dispensare i marittimi dal fornirsi dei propri strumenti professionali o utensili, provvedendo egli stesso e facendo apporre apposita annotazione sulle carte di bordo.

Le anzidette indennità saranno corrisposte all'atto della liquidazione delle competenze spettanti. Durante la fase di stesura saranno aggiornati i valori con riferimento matematico alla rivalutazione della data di decorrenza ultima.

Le indennità di perdita di corredo di cui al presente articolo sono estese alla pesca Mediterranea nella misura del 100% di quanto ivi previsto.

Le indennità di cui sopra sono aumentate, a decorrere dal 01.10.2022, del 10% per ciascuna figura professionale.

A collection of handwritten signatures and initials in black and blue ink, scattered across the bottom of the page. Some are clearly legible, such as 'Pelle' and a circled 'a', while others are more abstract scribbles.

Art. 44 - Fondo di previdenza complementare Agrifondo

Al fine di assicurare al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima la previdenza integrativa, così come previsto dal Decreto legislativo 252/2005 e successive modifiche e integrazioni, le Parti convengono sull'opportunità che la previdenza complementare nel settore, che avrà, come previsto dalla norma legislativa carattere volontario, sia realizzata negoziando l'adesione ad un "Fondo chiuso" di altra categoria produttiva.

Le Parti individuano il Fondo di previdenza complementare di riferimento per il settore in Agrifondo.


A tal fine le Parti concordano di costituire, **entro un mese dal rinnovo del presente CCNL, una Commissione paritetica che avrà il compito di avviare le procedure di negoziato per l'adesione del settore ad Agrifondo.**

La Commissione dovrà concludere i lavori entro il 31.01.2023

Le Parti convengono, sin da ora, che le contribuzioni dovute al predetto Fondo siano così costituite:

1. 1,5% del MMG a carico del lavoratore;
2. 1,5 % del MMG a carico del datore di lavoro;
3. 100% del TFR per lavoratori assunti successivamente al 28.04.1993;
4. 3% della retribuzione prevista dal MMG ai lavoratori assunti precedentemente al 28.04.1993.

Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare dovrà essere effettuato a cura del datore di lavoro con le modalità che saranno successivamente stabilite dalle Parti e comunque a partire dalla data di operatività con la quale le Parti avranno concordato l'adesione.



The bottom section of the document contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature in black ink. To its right, there are several smaller signatures and initials, some in black ink and some in blue ink. The signatures are scattered across the lower half of the page, indicating the presence of multiple parties or representatives.

Art. 59 bis

Le Parti stipulanti, hanno istituito all'interno di E.BI-PESCA un apposito fondo denominato "E.BI-FONDO" che eroga direttamente ai lavoratori della pesca, nei limiti e alle condizioni previste, le integrazioni alle indennità temporanee di malattia ed infortunio sul lavoro, in tale articolo previste, a favore dei membri di equipaggio a carico delle imprese armatrici.

Le Parti hanno altresì istituito all'interno di EBI-PESCA il Fondo integrativo sanitario denominato FIS_-PESCA che eroga le prestazioni integrative sanitarie ai lavoratori della pesca. (aggiunta da verificare)

In relazione a quanto previsto nel presente articolo, le Parti si danno reciprocamente atto che EBIPESCA ha tra i suoi compiti statutari anche quello di erogare le integrazioni di cui agli art. 56 e 70 del presente CCNL e che pertanto EBIFONDO e FIS-PESCA devono essere intesi come diretta emanazione di EBI-PESCA e **le altre prestazioni previste dal fondo sanitario e dall'ente bilaterale.**

Il consiglio di amministrazione dell'Ente bilaterale E.BI-PESCA ha definito il regolamento attuativo di detto fondo. Lo stesso potrà gestire le politiche assistenziali dei lavoratori marittimi e degli armatori nell'ambito e con le modalità previste dagli accordi sindacali fra le Parti preventivamente stipulati e delle norme di legge.

Art. 64 - Decorrenza e durata

Il presente CCNL decorre dal **1 gennaio 2022** ed ha validità per la parte normativa ed economica fino al **31 dicembre 2025**, salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata.

Esso ha efficacia per l'intero territorio nazionale, sostituisce il CCNL del 19 marzo 2019 e s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti contraenti sulla base delle procedure previste all'articolo 65.

Il CCNL ha durata quadriennale sia per la parte normativa che per quella economica.

Art. 65 - Procedura di rinnovo del CCNL

Le procedure per il rinnovo del CCNL sono le seguenti:

- disdetta almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo Raccomandata AR o Pec
- invio piattaforma almeno **tre** mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata AR;
- inizio trattativa almeno **due** mesi prima della scadenza.

A collection of approximately 15 handwritten signatures in black and blue ink, arranged in two rows. The signatures are stylized and vary in complexity, with some appearing to be initials or names. One signature in the bottom row is clearly legible as 'Pelle'.

Art. 69 - Disciplina delle Festività

Entro il mese di gennaio di ogni anno le Parti stipulanti il presente CCNL definiranno, mediante apposito accordo sindacale da proporre al competente Ministero, il calendario opzionale delle deroghe alle festività, con obbligo di recupero entro 10 gg. lavorativi antecedenti o nei 20 gg. successivi alla festività medesima, nel rispetto delle norme in materia di organizzazione e distribuzione dell'orario di lavoro.

Le Parti stipulanti il CCNL, a livello di marineria, concordano i giorni di recupero ai sensi di quanto prescritto al comma precedente, nel rispetto della vigente normativa sul riposo settimanale e secondo le disposizioni del presente CCNL, prevedendo la corresponsione di un'indennità giornaliera non inferiore a **22 euro** per ogni membro dell'equipaggio, **a decorrere dal 01 ottobre 2022**, che verranno erogati senza utilizzare il criterio previsto dall'art.22 (retribuzioni) del presente CCNL.

In assenza di accordo di marineria sul recupero non opera la deroga di cui al primo comma salvo deroghe disposte dal Ministero non ricadenti nel calendario di cui sopra (comma 1).

PdC

SEZIONE NON IMBARCATI

Le Parti convengono di introdurre una sezione specifica relativa ai lavoratori non imbarcati dipendenti delle imprese che armano le navi di cui all'art. 5 del presente CCNL.

A tal fine, le Parti hanno definito i livelli di inquadramento e le relative retribuzioni come riportato nell'articolato normativo che segue e che avranno validità quadriennale. Le parti hanno, altresì, pattuito che al personale non imbarcato sarà estesa la disciplina della bilateralità prevista per gli addetti imbarcati.

Per la definizione degli ulteriori profili normativi, in assenza dei quali il presente CCNL non è applicabile al rapporto lavorativo del personale non imbarcato, è istituita una apposita commissione tecnica che avrà il compito di predisporre la regolamentazione entro il 31 gennaio 2023.

Art. Inquadramento

1° Livello

A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovrintendano alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè:


1. responsabile di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale;
2. responsabile di punto vendita e/o ittiturismo;
3. responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;
4. responsabile dell'applicazione delle norme sanitarie e/o di sicurezza alimentare;
5. biologo;
6. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

2° Livello

Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché di personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè:

1. contabile con mansioni di concetto;
2. segretario/a di direzione con mansioni di concetto;
3. responsabile di magazzino;
4. responsabile della logistica;
5. chimico di laboratorio;
6. capocuoco;
7. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

3° Livello



A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:

1. addetto a pratiche doganali e valutarie;
2. operaio specializzato;
3. commesso specializzato nei punti vendita che, a titolo meramente esemplificativo, si occupa di: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività in genere; assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle iniziative affidategli; intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali; espletare operazioni di incasso, ponendo la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori;
4. impiegato/amministrativo/a che, a titolo meramente esemplificativo, si occupa di: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
5. addetto al controllo del materiale in entrata e uscita che organizza lo stoccaggio dei prodotti;
6. astatore;
7. cuoco unico
8. responsabile di sala
9. receptionist con conoscenze linguistiche certificate:
10. sommozzatore;
11. pompista specializzato che, a titolo meramente esemplificativo, si occupa dell'erogazione dei carburanti e della vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro;
12. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

4° Livello

Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-operative:

1. cassiere;
2. commesso alla vendita al pubblico nei punti vendita;
3. addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita;
4. magazziniere;
5. autotrenista, conducente di automezzi pesanti;
6. banconiere di spacci di prodotti ittici;
7. specialista di pescheria
8. aiuto cuoco;
9. cameriere;

10. altre qualifiche, di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

5° Livello



A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè:

1. addetto al controllo e alla verifica delle merci;
2. aiuto commesso;
3. aiuto banconiere di spacci;
4. conducente di autoveicoli e motoveicoli;
5. operaio qualificato;
6. pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il materiale e alle relative registrazioni di peso;
7. manutentore meccanico o elettrico;
8. addetto all'imballo dei prodotti;
9. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

6° Livello

A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè:

1. addetto alla sorveglianza;
2. fattorino;
3. addetto al carico e scarico;
4. operaio comune;
5. pompista comune senza responsabilità di cassa;
6. addetto alle pulizie con mezzi meccanici;
7. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

7° Livello

A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti e cioè:

1. addetto alle pulizie;
2. garzone.

Art. ...Retribuzione

Livello	Parametro	Retribuzione
7	100	1.357,15 €
6	109	1.479,24 €
5	114	1.547,16 €
4	120	1.628,58 €
3	129	1.750,73 €
2	140	1.900,02 €
1	152	2.062,87 €
Quadro	162	2.198,59 €